Spalto Marengo 42 - 15121 Alessandria
Tel 0131-227239 Fax 0131-225713
Cod. Fiscale. 00506300060
Cod. Mecc. ALTF01000R
itis.volta.alessandria.it
segreteria@volta.alessandria.it
altf01000r@pec.istruzione.it

GLOBE CERTIFICAZIONI
N.I413R
UNI EN ISO 9001:2008

Alessandria, 14 settembre 2015

REGOLAMENTO SULL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMARE
Delibera del Consiglio d'Istituto n. 4 dell'11 settembre 2015

Art. 1 - FINALITÀ

1. Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:

a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto, come sancito dall'art. 32 della Costituzione e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81;
b) prevenire l'abitudine di fumare;
c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
f) far rispettare il divieto di fumo di cui al successivo Art. 2;
g) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica.

2. Con il presente Regolamento divulgato dai Docenti e dal Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico, nonché con l'attuazione dei progetti di "Educazione alla salute", l'Istituto si rende promotore di ogni possibile iniziativa tesa ad evitare che si verifichi la violazione delle disposizioni previste dalla normativa antifumo da parte di studenti, lavoratori e frequentatori occasionali dell'Istituto, in particolare nel caso di minori che non ottemperino al divieto di fumo si considerano in solido i detentori della potestà genitoriale quali responsabili del comportamento illecito.

Art. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE, SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

1. È vietato fumare[1] e utilizzare sigarette elettroniche[2], in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico.
2. Negli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili e dei nominativi dei responsabili preposti cui spetta rilevare le violazioni limitatamente ai luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza.
3. Tutto i lavoratori hanno l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico.
4. Le sanzioni sono applicate a chiunque violi il divieto di fumo.

[1] Legge 16 gennaio 2003. n. 3, Art. 51, Tutela della salute dei non fumatori
1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione.

[2] Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, Art. 4, Tutela della salute nelle scuole
2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Art. 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regio Decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, art. 25;
- art. 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584, art. 7;
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689, artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18;
- Legge 20 novembre 1982, n. 890;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, pubblicata in G.U. n. 11 del 15 gennaio 1996;
- Circolare Ministero Sanità n. 4 del 28 marzo 2001;
- Legge 21 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 20;
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003;
- Accordo Conferenza Stato - Regioni del 16 dicembre 2004;
- Circolare Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art.1 comma 189;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128.

Art. 4 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

1. I responsabili preposti incaricati[3] dal Dirigente Scolastico all'applicazione del divieto sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo o allegati agli stessi. I cartelli e i relativi allegati saranno situati nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza.
2. È compito dei responsabili preposti:
   a. Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla immediata contestazione delle infrazioni e verbalizzarle in triplice copia.
   b. Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli, segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico la eventuale rimozione o il danneggiamento della segnaletica.
3. Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare eventuali violazioni ai responsabili preposti. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e nei cambi di ora. Si dovrà evitare di far uscire gli allievi dalla classe durante le lezioni senza idonea motivazione.
4. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e di altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

[3] Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, Art. 4 - Tutela della salute nelle scuole

1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della D.P.C.M. 14 dicembre 1995, pubblicata nella G.U. n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo.

Art. 5 - SANZIONI

(Per le Sanzioni e le modalità di pagamento, si vedano in particolare le procedure descritte in "Allegato A" e "Allegato F")

1. Così come previsto dall'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, con l'aumento del 10% statuito dall'art.1 comma 189, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. In concreto la Legge 24 Novembre 1981, n. 689 prevede il pagamento di un importo pari a doppio del minimo[4], quindi **pari a € 55,00** (**€ 110,00** in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni) **entro il termine perentorio di giorni 60** (sessanta) dalla data della contestazione o della notificazione.
3. I lavoratori dell'Istituto che non osservino e che non fanno osservare il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. Il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, può decidere l'applicazione di ulteriori provvedimenti disciplinari[5].

Art. 6 - PAGAMENTO DELLE SANZIONI

1. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
   - **in banca (anche online) o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T,** indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo - IIS "A.Volta" - ALTF0100R - verbale N. ___ del _____);
   - direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
   - presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo - IIS "A.Volta" - ALTF0100R - verbale N. ___ del _____).
2. L'interessato **dovrà far pervenire, entro 60 giorni,** a mano, a mezzo posta raccomandata A/R o posta elettronica certificata, copia della ricevuta del versamento all'Istituto, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. L'Istituto rilascerà una ricevuta all'interessato.

[4] Legge 24 Novembre 1981, n. 689
Art. 16. - Pagamento in misura ridotta
È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

[5] Regolamento Disciplinare dell'Istituto approvato il 10 febbraio 2015
Art. 9, comma 2 - Mancanze gravi e relativi provvedimenti disciplinari: allontanamento dalla comunità scolastica
In caso di violazione del divieto di fumare è proposto allontanamento dalla comunità scolastica per giorni uno. In caso di reiterata violazione l'allontanamento è proposto per un periodo non inferiore a due giorni.

Art. 7 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Contestazione e Notificazione

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 4, comma 1, del presente regolamento procedono alla contestazione immediata identificando il trasgressore previo accertamento della violazione, utilizzando esclusivamente la modulistica fornita dall'amministrazione scolastica.
Il trasgressore viene accompagnato presso l'ufficio protocollo ove viene redatto il verbale in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto di Alessandria (Ufficio Territoriale di Governo).
La compilazione del verbale viene completata con la numerazione progressiva e l'apposizione del timbro dell'Istituto.
2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione devono essere notificati all'interessato entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, in caso di trasgressore minore la notifica viene effettuata anche a chi ne esercita la potestà genitoriale.
3. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione, l'interessato può far pervenire al Prefetto scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.
4. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.
5. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere pubblicizzato adeguatamente, anche attraverso idonea comunicazione alle famiglie.

Art. 8 - MONITORAGGIO APPLICAZIONE

I docenti responsabili dei progetti di "Educazione alla Salute " sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento e a segnalare al Consiglio d'Istituto eventuali proposte di modifiche o integrazioni.

Art. 9 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all'Albo, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.

ALLEGATI ALLA PROCEDURA:

Allegato A: Verbale di accertamento e contestazione illecito amministrativo (divieto di fumare);
Allegato B: Trasmissione al Prefetto di copia del verbale;
Allegato C: Comunicazione al Prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento;
Allegato D: Notifica di violazione ai genitori dell'alunno minorenne;
Allegato E: Nomina preposti all'applicazione del divieto di fumare;
Allegato F: Istruzioni generali per le contravvenzioni al divieto di fumare.

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto dell'11 settembre 2015 (delibera n°4).